



Centro Universitario Europeo  
per i Beni Culturali  
Ravello

# Territori della Cultura

Rivista on line Numero 44 Anno 2021

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010





Centro Universitario Europeo  
per i Beni Culturali  
Ravello

# Sommario

<b>Comitato di redazione</b>	<b>5</b>
Lo sviluppo dei territori riparte dalla Cultura Alfonso Andria	<b>8</b>
<b>Conoscenza del Patrimonio Culturale</b>	
Patrizia Lucci Un cavallo, un dipinto, una storia territoriale	<b>14</b>
Ottavia Marini, Michelangelo Mendeni L'annoso caso dell'Ex Fiera di Roma. Storia, Variante Urbanistica e Proposta	<b>42</b>
<b>Cultura come fattore di sviluppo</b>	
Francesco Moneta Destinazione vino, cibo e cultura: nuovi linguaggi 'on line' e 'on life'	<b>54</b>
Giuseppe Di Vietri I territori marginali alla sfida delle prossime programmazioni. Le ipotesi Cilento ed Elea-Velia	<b>58</b>
Gabriele Sepio Le fondazioni culturali costituite o partecipate dal MiC alla luce della Riforma del Terzo Settore	<b>68</b>
Ferdinando Longobardi Lingua e cultura in Europa: da questione irrisolta a motore di integrazione	<b>78</b>
<b>Metodi e strumenti del patrimonio culturale</b>	
Matilde Romito Alma del Banco e Anita Ré: pittrici da Amburgo a Positano negli anni Venti	<b>84</b>
Bruno Zanardi Un ricordo di Luigi Covatta	<b>106</b>
Silvana Balbi de Caro, Gianni Bulian Il Museo della Zecca di Roma ovvero il teatro della memoria	<b>140</b>
Hamza Zirem Tahar Djaout, la scrittura ribelle	<b>174</b>
Hamza Zirem Un'idea sul pensiero poetico di Giuseppe Iuliano, progetto e azione al servizio degli uomini	<b>180</b>

# Comitato di Redazione



Centro Universitario Europeo  
per i Beni Culturali  
Ravello

Presidente: Alfonso Andria

[comunicazione@alfonsoandria.org](mailto:comunicazione@alfonsoandria.org)

Direttore responsabile: Pietro Graziani

[pietro.graziani@hotmail.it](mailto:pietro.graziani@hotmail.it)

Direttore editoriale: Roberto Vicerè

[redazione@qaeditoria.it](mailto:redazione@qaeditoria.it)

Responsabile delle relazioni esterne:

Salvatore Claudio La Rocca

[sclarocca@alice.it](mailto:sclarocca@alice.it)

## Comitato di redazione

Claude Albore Livadie Responsabile settore  
"Conoscenza del patrimonio culturale"

[alborelivadie@libero.it](mailto:alborelivadie@libero.it)

Jean-Paul Morel Archeologia, storia, cultura

[moreljp77@gmail.com](mailto:moreljp77@gmail.com)

Max Schvoerer Scienze e materiali del  
patrimonio culturale  
Beni librari,  
documentali, audiovisivi

[schvoerer@orange.fr](mailto:schvoerer@orange.fr)

Francesco Caruso Responsabile settore

"Cultura come fattore di sviluppo"

[francescocaruso@hotmail.it](mailto:francescocaruso@hotmail.it)

Piero Pierotti Territorio storico,  
ambiente, paesaggio

[pieropierotti.pisa@gmail.com](mailto:pieropierotti.pisa@gmail.com)

Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale

[ferrigni@unina.it](mailto:ferrigni@unina.it)

Dieter Richter Responsabile settore  
"Metodi e strumenti del patrimonio culturale"

[dieterrichter@uni-bremen.de](mailto:dieterrichter@uni-bremen.de)

Informatica e beni culturali

Matilde Romito Studio, tutela e fruizione  
del patrimonio culturale

[matilderomito@gmail.com](mailto:matilderomito@gmail.com)

Adalgiso Amendola Osservatorio europeo  
sul turismo culturale

[adamendola@unisa.it](mailto:adamendola@unisa.it)

## Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale

[univeur@univeur.org](mailto:univeur@univeur.org)

Monica Valiante

Velia Di Riso

## Progetto grafico e impaginazione

PHOM Comunicazione srls

*Per consultare i numeri  
precedenti e i titoli delle  
pubblicazioni del CUEBC:*  
[www.univeur.org](http://www.univeur.org) - sezione  
Mission

*Per commentare  
gli articoli:*  
[univeur@univeur.org](mailto:univeur@univeur.org)

## Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)

Tel. +39 089 857669 - 089 858195 - Fax +39 089 857711

[univeur@univeur.org](mailto:univeur@univeur.org) - [www.univeur.org](http://www.univeur.org)

Main Sponsors:



ISSN 2280-9376



Gabriele Sepio

Gabriele Sepio,  
Avvocato

# Le fondazioni culturali costituite o partecipate dal MiC alla luce della Riforma del Terzo Settore

## Premessa

Nell'ottica di favorire una più efficace valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, in attuazione del principio di **sussidiarietà orizzontale**, il **MiC** ha inteso favorire un ampio coinvolgimento di enti di natura privata nella gestione dei beni pubblici. Ciò è avvenuto, in larga parte, attraverso **fondazioni culturali** costituite o partecipate dal Ministero e regolate da un'apposita disciplina *ad hoc*. In vista dell'attesa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS e superate alcune questioni in ordine alla possibilità per tali enti di iscriversi nel Registro, le fondazioni culturali devono valutare i **vantaggi**, anche **fiscali**, conseguenti all'acquisizione della qualifica di **Ente del Terzo settore** (ETS).

## Le fondazioni culturali come strumento di gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale

L'affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale<sup>1</sup> nel nostro ordinamento, si è tradotta, nel campo della cultura, in un crescente interesse da parte del MiC verso lo strumento fondazionale<sup>2</sup>, quale luogo strumentale a valorizzare e gestire il patrimonio culturale, in cui concretizzare l'incontro, la collaborazione e la sintesi tra pubblico e privato. La possibilità per il Ministero di costituire o partecipare in soggetti di diritto privato, anche mediante il conferimento in uso di beni culturali nella propria disponibilità, è stata in un primo tempo stabilita dall'art. 10 del d.lgs. n. 368/1998, mentre, ad oggi risulta disciplinata dagli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni Culturali, d.lgs. n. 156/2006.

Le disposizioni da ultimo richiamate delineano una cornice aperta che facoltizza in maniera ampia l'impiego e la partecipazione del MiC in strutture giuridiche di diritto privato, purché se ne rispetti il vincolo di scopo, ovvero la valorizzazione del bene culturale.

In tal senso, in attuazione delle disposizioni codicistiche, il Ministero ha adottato un apposito decreto ministeriale (D.M. 491/2001), che regola alcuni aspetti dello statuto e dell'atto costitutivo delle fondazioni partecipate, in ragione dello scopo

<sup>1</sup> Il principio è ormai sancito anche a livello costituzionale a seguito della riforma attuata con la legge costituzionale 3/2001, nella nuova formulazione dell'art. 118 Cost.

<sup>2</sup> A tale riguardo si veda: G. MORBIDELLI, *Le fondazioni per la gestione dei beni culturali*, in *Fondazioni e attività amministrativa*, Torino, 2006, 91 ss.; S. DE GÖTZEN, *Le "fondazioni legali" tra diritto amministrativo e diritto privato*, Milano, 2011, *passim*; S. DE MARCO, *Le fondazioni culturali*, Torino, 2012, *passim*; F. MANGANARO, *Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche*, in *Dir. Amm.*, 1-2/2014, 45 ss.; E. BATTELLI, *I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio culturale*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma, 2017, 53 ss.



di pubblica utilità che persegue, della partecipazione ministeriale e del coinvolgimento di beni culturali.

In primo luogo, il decreto stabilisce che il conferimento in uso di beni appartenenti alla suddetta categoria deve essere ragionevolmente giustificato dall'obiettivo di reperire risorse finanziarie finalizzate alla conservazione, a migliorarne la fruizione oppure conseguire esternalità positive derivanti dall'integrazione della valorizzazione del bene in concessione con quella dei beni culturali conferiti dagli altri partecipanti.

Pertanto, si richiede che l'impiego del patrimonio culturale da parte del MiC trovi adeguata motivazione in un miglioramento dei livelli di valorizzazione di questo. Inoltre, sempre con riguardo ai beni culturali in uso, l'estinzione della fondazione ne determina inderogabilmente il ritorno in mano pubblica.

Quanto all'organizzazione della fondazione culturale, il richiamato D.M. 491/2001 ne delinea la struttura prevedendo separati organi di indirizzo, amministrazione, consulenza scientifica e controllo, soggetti a rinnovo quadriennale, disponendo che ognuno di questi abbia adeguata consistenza numerica e che i relativi membri siano dotati del necessario expertise. Si segnala infine che nel solo organo di controllo si prevede in ogni caso la presenza di un componente nominato dal Ministero.

Difatti, il rapporto tra MiC e fondazione culturale, non si sostanzia in un controllo di carattere dirigitico dell'ente o nella obbligatoria predeterminazione di quote all'interno degli organi di indirizzo o amministrazione, quanto piuttosto è leggibile attraverso la lente della vigilanza, di cui agli artt. 13 e 14 del D.M. 491/2001.

Le attribuzioni previste dai richiamati articoli possono essere ragguagliate lungo alcune principali direttrici: controllo sugli atti di straordinaria amministrazione, tra cui, le modifiche statutarie; poteri ispettivi e di accesso agli atti della fondazione; poteri disciplinari sugli organi di amministrazione e controllo; imposizione degli oneri previsti per gli intermediari finanziari in termini di revisione e certificazione del bilancio per le fondazioni di maggiore rilevanza; poteri generali di indirizzo.

In breve, la disciplina limita dirette ingerenze del Ministero nella vita dell'ente solo in caso di sostanziose violazioni o su richiesta degli organi della fondazione stessa. A ciò si accompagna l'attività di controllo, doverosa in ragione del fatto che le fondazioni sono tenute a valorizzare efficientemente i beni culturali di cui sono concessionarie.





Per quanto invece riguarda la struttura dell'ente, tanto il D.M. 491/2001 quanto la prassi, concorrono ad avvicinare la fondazione culturale al più generale modello della fondazione di partecipazione<sup>3</sup>, figura nata in ambito notarile che si specifica dalla fondazione "tradizionale" mutuando alcuni elementi peculiari degli enti associativi, tra i quali, il carattere aperto della compagine sociale ed un maggior coinvolgimento, rispetto al modello tradizionale, di fondatori e partecipanti nella gestione dell'ente.

Le suesposte ragioni rendono questa fattispecie indicata alla realizzazione di azioni di partenariato pubblico-privato nei settori di pubblica utilità, rendendo possibile la formazione di una massa patrimoniale non solo destinata alla realizzazione di obiettivi concordati, ma consentendo anche un modello di gestione partecipativo, strutturalmente aperto a successivi conferimenti e all'ingresso di nuovi fondatori.

### **Le fondazioni culturali partecipate e l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore**

La Riforma del Terzo Settore e l'imminente operatività del RUNTS impongono agli operatori della cultura una importante riflessione relativamente all'ingresso nel Registro; nel novero di tali operatori le fondazioni culturali partecipate o costituite dal MiC possono astrattamente generare alcune questioni.

In tal senso, sebbene le attività culturali vengano espressamente annoverate tra le attività di interesse generale degli enti del Terzo Settore (ETS), a rigore dell'art.4 c. 2 d.lgs.117/2017 (Codice del Terzo settore o "CTS"), gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche non possono accedere al RUNTS, in quanto soggetti esclusi. Si rende quindi necessario procedere ad una disamina delle attribuzioni in termini di vigilanza al MiC dal richiamato D.M. 491/2001, al fine di determinare se le medesime comportino *tout court* l'esclusione dal RUNTS delle fondazioni partecipate dal Ministero. Per quanto concerne la nozione di controllo, ci si può riferire, anche in ragione del rinvio *ex art.* 3 c.2 d.lgs. 117/2017, a quanto dispone l'art. 2359 c.c., il quale considera controllate le società ove un'altra società disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure eserciti un'influenza dominante nella stessa, sia in virtù del numero di voti a disposizione, sia in ragione di particolari vincoli contrattuali.

<sup>3</sup> E. BELLEZZA-F. FLORIAN, *Le fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006, *passim*; M. CHITI, *La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto comunitario*, in *Quaderni del Notariato*, 2006, 32 ss.



Roma, Fontana di Trevi.

Si tratta di un inquadramento che trova, peraltro, conferma anche nella stessa prassi, tenuto conto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020, nel fornire prime indicazioni in tema di controllo, direzione e coordinamento degli enti del Terzo settore, ha richiamato la normativa dettata dal codice civile in materia societaria, in quanto compatibile.

I requisiti per l'integrazione del controllo, se declinati per le fondazioni qui esaminate, non appaiono espressi dalle attribuzioni di cui gode il MiC a norma del D.M. 491/2001: i poteri generali di indirizzo, infatti, non sono diretti ad esercitare un'influenza dominante sulla vita dell'ente, essendo principalmente funzionali alla definizione degli *standard* di professionalità, competenza, onorabilità e *performance* dell'ente e dei membri che lo compongono, né tantomeno vi è alcuna prescrizione riguardo la presenza di membri nominati dal Ministero negli organi di indirizzo o amministrazione; salva la necessità che almeno un membro dell'organo di controllo sia di nomina ministeriale.

Quanto alle nozioni di coordinamento e direzione in assenza di una compiuta definizione legislativa, possono cogliersi indicazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza nel considerare tale concetto quale espressione concreta di un potere di controllo. Pertanto, la direzione si concretizza nella regolare predisposizione di atti di indirizzo da parte di un ente che incidano sulla gestione e le scelte di un altro ente; il coordinamento, invece, nella capacità di porre in essere una sistematica azione sinergica tra i due enti.

Sul punto, si evidenzia l'estraneità dei poteri del MiC al merito della gestione degli enti partecipati, poiché le attribuzioni ministeriali si esprimono in un'azione orientata al controllo esterno dell'operato della fondazione in termini di legittimità, trasparenza, efficienza e pertinenza allo scopo e non riguardano



invece alcuna ingerenza, diretta o indiretta, di carattere gestorio. Resta, peraltro, fermo che tale inquadramento non ricorrerebbe, ove il citato Dicastero sia chiamato ad esercitare poteri di nomina direttamente nella *governance* delle fondazioni.

In conclusione, può in linea di principio ammettersi l'astratta compatibilità per le fondazioni culturali partecipate o costituite dal MiC con l'ingresso nel Terzo Settore. In concreto, però, risulta necessaria anche una verifica caso per caso, poiché nulla vieta che le disposizioni del D.M. 491/2001 possano essere derogate da norme statutarie che invece delineino gli estremi del controllo sulla fondazione da parte del Ministero. Tutto ciò premesso, tali fondazioni, in considerazione della loro struttura e attività, possono iscriversi al RUNTS quali fondazioni del Terzo Settore (nella sezione "Altri ETS"), Enti filantropici - se la fondazione svolge attività di carattere erogativo, oppure, alle condizioni prescritte dall'art. 4 c.3 d.lgs 112/2017, imprese sociali.

#### **Le Fondazioni culturali partecipate nel Terzo Settore: le opportunità della riforma**

L'iscrizione al RUNTS apre per le fondazioni culturali un organico ventaglio di possibilità per quanto concerne la fiscalità, i rapporti con la P.A., le incentivazioni allo sviluppo, alla promozione e alle erogazioni liberali.

*Bologna, Piazza Maggiore.*







In primo luogo, tra gli strumenti messi a disposizione dal CTS, il novero delle attività di interesse generale nel campo della cultura è delineato da caratteri piuttosto ampi, poiché prevede, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del d.lgs. 42/2004, di cui alla lett. f) art. 5, anche l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (lett. i)) e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (lett. z)). La scelta del Legislatore appare, quindi, orientata ad estendere il più possibile l'area delle attività di interesse generale afferenti all'ambito della cultura, con i benefici e le agevolazioni che ne conseguono e delle quali si darà conto.

Oltre alle suddette, vi è poi la espressa previsione delle attività diverse<sup>4</sup> di cui all'art. 6 CTS, che consente agli ETS di svolgere anche attività strumentali e secondarie a quelle di interesse generale.

Al contempo, il successivo art. 7 CTS prevede la possibilità di effettuare raccolte pubbliche di fondi<sup>5</sup>, anche in forma organizzata e continuativa o attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore.

Relativamente alla costituzione dell'Ente si segnala l'importante deroga al d.P.R. 361/2000 posta dall'art. 22 CTS in materia di personalità giuridica<sup>6</sup>, che consente l'acquisto della stessa mediante l'iscrizione al RUNTS e demandando il controllo di legalità al notaio che riceve l'atto costitutivo della fondazione, meccanismo significativamente più snello e requisiti patrimoniali più contenuti rispetto all'ordinario regime concessorio.

Quanto all'organizzazione della fondazione culturale-ETS, le disposizioni del D.M. 491/2001 sulla struttura dell'ente, rendono questo di fatto già provvisto degli organi di cui un ETS è chiamato a dotarsi, in particolare dell'organo di controllo, obbligatorio per le fondazioni del Terzo Settore a norma dell'art. 30 c.1 CTS.

Altro pilastro fondamentale della Riforma e di spiccata utilità per le fondazioni culturali partecipate è costituito dalla disciplina sui rapporti con gli Enti Pubblici<sup>7</sup>, segnatamente dall'opportunità a norma dell'art. 55 all'ETS di partecipare attivamente a forme di co-programmazione e co-progettazione. La co-programmazione prevede l'individuazione dei bisogni da soddisfare, dei relativi interventi, modalità di realizzazione e risorse a ciò deputate, mentre la co-progettazione attiene al processo attraverso il quale la P.A. definisce ed eventualmente realizza i progetti di



<sup>4</sup> A. FICI, *Profili e principi generali della riforma del Terzo Settore*, in *Dalla parte del Terzo Settore*, Bari, 2020, 34 ss.

<sup>5</sup> G. SEPIO, *La fiscalità della raccolta fondi nel quadro della Riforma del Terzo Settore*, in *Rivista di Diritto Tributario (Supplemento Online)*, 2019.

<sup>6</sup> A. BUSANI-D. CORSICO, *Atto costitutivo e Statuti degli enti del terzo settore*, 2020, IV, §2.3.

<sup>7</sup> A. LOMBARDI, *Il rapporto tra enti pubblici e terzo settore*, in *La riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale*, Napoli, 2018, 219 ss.



servizio ed intervento individuati nella precedente fase coprogrammatica.

Oltre ai menzionati aspetti collaborativi, la relazione tra istituzioni e fondazioni culturali del Terzo Settore è altresì caratterizzata dall'accesso a strumenti di sostegno economico, ovvero al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale di cui all'art. 72 CTS, e da un ruolo attivo di Stato ed Enti locali al fine di promuovere l'accesso degli ETS al Fondo Sociale Europeo (art. 69 CTS). Queste misure, più oltre, si aggiungono ai prevalenti contributi, triennali o annuali, ripartiti annualmente in attuazione della L. 534/1996 in favore degli istituti culturali, cui possono accedere anche le fondazioni che rispettino i requisiti previsti all'art. 2 c.1 L. 534/1996.

Inoltre, gli ETS fiscalmente non commerciali, relativamente ai quali si dirà *infra*, possono beneficiare dei titoli di solidarietà ex art. 77 CTS, ovvero di obbligazioni, titoli di debito o certificati di deposito emessi dagli istituti di credito con la finalità di finanziare attività di interesse generale.

Altro tassello fondamentale del Terzo Settore è costituito dalla fiscalità<sup>8</sup>, il cui regime si svolge lungo i fondamentali assi della decommercializzazione delle attività di interesse generale e dell'utilizzo della leva fiscale come stimolo alle erogazioni liberali in favore dell'ETS.

Riguardo il primo punto l'art. 79 c.2 CTS specifica che la non commercialità è determinata dallo svolgimento dell'attività di cui all'art. 5 CTS a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi; inoltre, solo se queste attività risultano essere svolte dall'ente in via esclusiva o principale l'ETS assume la qualifica, ai fini fiscali, di ETS non commerciale.

La fondazione del Terzo Settore così inquadrata può accedere altresì al regime forfetario previsto dall'art. 80 CTS, che permette la determinazione del reddito d'impresa attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai proventi di carattere commerciale. Regime spiccatamente più conveniente rispetto a quanto attualmente previsto per gli enti non commerciali dall'art. 145 TUIR, difatti, l'art. 80 CTS considera coefficienti inferiori fino alla metà rispetto a quelli previsti dal Testo unico, oltre a non prevedere il requisito dell'ammissione a contabilità semplificata, che indirettamente pone dei limiti dimensionali per l'accesso al regime forfetario del TUIR.

A *latere* di quanto esposto si ricorda che le fondazioni culturali, possono beneficiare della riduzione alla metà dell'IRES, allor-

<sup>8</sup> Sulla quale si rimanda a: G. SEPIO, *Il sistema tributario del Terzo Settore nell'ambito delle prospettive disegnate dalla riforma*, in *Dalla parte del Terzo Settore*, Bari, 2020, 95 ss.



Firenze, Battistero.



quando rientrano tra gli enti di cui all'art. 6 c.1 lett. b) d.P.R. 601/1973 («[...]fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali»). Questo beneficio però, conseguentemente all'abrogazione dell'art. 6 ad opera dell'art. 1 c. 51 della L. 145/2018, così come modificata dalla L. 12/2019, continuerà a trovare applicazione solamente fino a quando il legislatore non disporrà le misure di favore, coordinate con il CTS e compatibilmente con la normativa UE, di cui all'art. 1 c. 52 bis della L. 145/2018.

Quanto alle agevolazioni per le erogazioni liberali<sup>9</sup>, il CTS, racchiudendo l'intera disciplina all'art. 83, supera la disorganicità del sistema previgente, prevedendo la possibilità sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche di dedurre integralmente la liberalità in denaro o in natura erogata a favore di un ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria), nel limite del 10% del reddito e con la possibilità di imputare l'eccedenza ai periodi d'imposta successivi (fino al quarto). In alternativa, le sole persone fisiche possono scegliere di fruire di una detrazione IRPEF del 30% degli oneri sostenuti per l'erogazione liberale con il limite di 30.000 euro per periodo d'imposta.

Per di più, sempre con riguardo alle misure agevolative cui possono fruire le fondazioni culturali iscritte al RUNTS e mutuando alcune caratteristiche dal c.d. 'Art bonus' (L. 83/2014),

<sup>9</sup> A. MAZZULLO, *Il nuovo codice del Terzo Settore*, Torino, 2017, 241 ss.



Venezia, Ponte Rialto.



la Riforma istituisce il '*Social bonus*', che consta di un credito d'imposta del 65% delle liberalità effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, nel limite del 15% del reddito imponibile, e del 50% per i soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite dello 0,5% dei ricavi annui, ed effettuate in favore di ETS che presentino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti ETS ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Accanto a quanto esposto, valido sia per quelle fondazioni che si iscrivano nella sezione "altri ETS" o nella sezione "Enti Filantropici", vi è ulteriormente la possibilità per la fondazione di acquisire la qualifica di *Impresa Sociale*<sup>10</sup>. Ciò appare particolarmente indicato per quelle fondazioni culturali che siano più spiccatamente orientate ad un'attività economica non lucrativa ma di carattere imprenditoriale (che pur non è preclusa agli altri ETS di cui *supra*) e che abbiano una certa forza nell'attrarre capitale di investimento.

Per le fondazioni-impresе sociali, oltre ai predetti limiti riguardanti il controllo, la direzione e coordinamento degli Enti Pubblici, i rappresentanti di quest'ultimi non possono assumerne la presidenza (Art. 7 c.2 d.lgs. 112/2017). Inoltre, non potrà applicarsi né la disciplina fiscale del Titolo X del CTS, né l'art. 3 c.3 lett. a) d.lgs.112/2017 che prevede per le sole imprese sociali costituite in forma societaria una limitata distribuzione degli utili.

Di contro però, l'ente così qualificato potrà beneficiare dell'art. 18 d.lgs.112/2017, che dispone l'esclusione dall'imponibile degli utili e degli avanzi di gestione ove siano impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria, per l'incremento di patrimonio ai sensi dell'art. 3, c. 1 e 2 e al versamento del contributo ex art.15 per l'attività ispettiva.

La disciplina fiscale è inoltre accompagnata da misure volte ad incentivare la capitalizzazione delle imprese sociali, sul

<sup>10</sup> Più diffusamente: A. Fici, *La nuova impresa sociale*, in *La riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale*, Napoli, 2018, 343 ss.



punto, l'art. 18 introduce una detrazione dall'Irpef ed una deduzione dall'Ires pari al 30 per cento degli importi apportati al capitale sociale di imprese sociali, entro determinate soglie quantitative e subordinando l'accesso al beneficio al mantenimento dell'investimento per almeno cinque anni.

Dalla breve disamina qui compiuta emerge come la Riforma del Terzo Settore possa costituire un habitat particolarmente favorevole per le fondazioni culturali partecipate e, in un'ottica di mutualità, possa affermarsi che anche le esaminate fondazioni possano costituire uno dei comparti trainanti l'attuazione della Riforma.

L'architettura normativa delineata dai dd.lgss. 112/2017 e 117/2017 si segnala soprattutto per la capacità di inquadrare tali enti fondazionali sulla base della modalità con le quali è esercitata l'attività di interesse generale: non commerciale, erogativa o imprenditoriale.

Più oltre vi è il merito di aver riordinato coerentemente la materia della fiscalità, prevedendo ulteriori e più convenienti regimi agevolativi, razionalizzando il sistema dei benefici per le erogazioni liberali e altresì elaborando strumenti di contribuzione pubblica ed investimento privato nel Terzo Settore, ridefinendo in termini nuovi relazioni sinergiche, collaborative e di reciproco beneficio tra ETS ed Enti Pubblici e tra ETS e mercato.

